

Concessione di lavori pubblici per la progettazione esecutiva e
realizzazione di tutti i lavori necessari per gli
INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE 40° ANNO dell'impianto
funiviario Stresa – Alpino – Mottarone
nonché per la gestione dei beni messi a disposizione dal
Comune di Stresa

CAPITOLATO D'ONERI

articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006
(articoli 43, commi da 3 a 6, 138, commi 1 e 2, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

CUP: F67J11001640002

CIG: 6263607C00

Il responsabile del procedimento

ing. Sara ALICE

Sommario

ALLEGATI	3
ABBREVIAZIONI	3
DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI	4
Definizioni	4
Premessa	5
Art. 1. Oggetto della concessione	6
Art. 2. Descrizione degli interventi di revisione 40° anno, progettazione esecutiva e cronoprogramma	7
Art. 3 Oggetto della gestione	8
Art. 4. Durata della Concessione	9
Art. 5. Importo della Concessione e “Prezzo” riconosciuto al Concessionario	9
Art. 6. Categoria dell’impianto e categorie dei lavori	10
Art. 7. Direttore dei lavori e pagamento dei lavori	10
Art. 8. Termine per lo svolgimento della progettazione esecutiva	12
Art. 9. Termini per l'ultimazione dei lavori e per l’avvio della gestione del servizio di trasporto pubblico	13
Art. 10. Lavori a corpo, consegna e inizio dei lavori	13
Art. 11. Proroghe	13
Art. 12. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	14
Art. 13. Penali in caso di ritardo	14
Art. 14. Variazione dei lavori	14
Art. 15. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	15
Art. 16. Obblighi del Concessionario	15
Art. 17. Interpretazione del contratto e del capitolato d’oneri	17
Art. 18. Conoscenza delle condizioni d’appalto	17
Art. 19. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto	18
Art. 20. Rappresentante del concessionario e domicilio; direttore di cantiere	18
Art. 21. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	19
Art. 22. Convenzioni in materia di valuta e termini	19
Art. 23. Cauzione provvisoria	19
Art. 24. Cauzione definitiva	19
Art. 25. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	20

Art. 26. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	21
Art. 27. Piano di sicurezza e di coordinamento	21
Art. 28. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	21
Art. 29. Piano operativo di sicurezza	22
Art. 30. Accordo bonario	22
Art. 31. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	23
Art. 32. Custodia del cantiere	24

ALLEGATI

Allegato A - contratti di locazione degli immobili a destinazione commerciale

Allegato B – relazione fotografica del locale bar in disuso presso la stazione di monte

Allegato C – relazione fotografica dell’impianto funiviario

Allegato D – Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (s.u.a.) per la realizzazione dell’intervento di “Revisione generale funivia del Mottarone I lotto” ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136 e dell’art. 33 del d.lgs 12.04.2006, n. 163

Allegato E – relazione fotografica del locale bar-ristorante L’Idrovolante

Allegato F – calcolo corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo

Allegato G – calcolo corrispettivo per l’incarico di direzione lavori

Allegato H – Piano economico finanziario di massima

Specifica tecnica allegata al capitolato d’oneri – nota 1

ABBREVIAZIONI

- D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o “Codice”: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. o “Regolamento”: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) (per la sola parte tuttora vigente);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- D.Lgs. n. 81/2008: il Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto

dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- attestazione SOA (o "SOA"): il documento/certificazione che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Definizione economica e rapporti contrattuali

Definizioni

Amministrazione concedente: il Comune di Stresa, a partire dalla riapertura al pubblico servizio dell'impianto funiviario, revisionato e collaudato a carico di S.C.R., e per tutta la durata della Concessione.

Collaudatori: i soggetti designati dal Committente e da questo retribuiti, con l'incarico di verificare sia durante il corso dei lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in conformità dei documenti contrattuali e delle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 163/2006, e con le modalità descritte al Titolo X del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

Committente o Stazione Appaltante: S.C.R. – Piemonte S.p.A..

Concessionario: un operatore economico cui è stata aggiudicata una concessione.

Concessione di lavori pubblici: contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un'amministrazione aggiudicatrice ed un operatore economico, aventi ad oggetto l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo. La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei lavori per la revisione generale 40° anno, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie al completamento degli interventi di revisione e la messa in servizio dell'impianto funiviario.

Direttore dei Lavori (D.L.): Il soggetto incaricato dal concessionario cui competono i compiti di Direzione Lavori a norma dell'art. 148 D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

Operatore economico: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Piano economico finanziario: documento volto ad attestare che i ricavi della gestione sono sufficienti a coprire i costi di gestione, per tutta la durata della concessione e, quindi, attestante le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. In particolare, nell'ipotesi di erogazione di un "Prezzo" da parte della Stazione appaltante/amministrazione concedente, il Piano economico-finanziario è il documento idoneo a verificare la congruità del contributo pubblico erogato in relazione alle tariffe praticate dal concessionario all'utenza, soprattutto nel caso di prezzi o

tariffe amministrati, controllati o predeterminati.

Prezzo: il soggetto concedente stabilisce in sede di gara eventualmente un prezzo nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate, qualora al Concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Responsabile del Procedimento (R.P.): Il rappresentante della Stazione appaltante delegato alla vigilanza dell'Appalto, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

Premessa

La funivia, costituita da due tronchi aventi ciascuno due cabine della portata di 40 persone, venne realizzata quale collegamento sostitutivo dell'esistente Tranvia extraurbana tra il Lago Maggiore e il Mottarone e messa in funzione a partire dal 01 agosto 1970.

Trattasi di una funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e, più precisamente, come definito all'art. 1, c. 1, del D.M. n. 400 del 04/08/1998, di due funivie bifuni con movimento a va e vieni, con due vie di corsa.

Nel presente Capitolato d'oneri si espongono le caratteristiche esecutive e costruttive che, per il raggiungimento delle finalità previste, devono avere i vari componenti dell'intera fornitura elettromeccanica. Sono inoltre descritte tutte le attività e/o lavorazioni cui il Concessionario dovrà provvedere per la realizzazione della Revisione Generale delle funivia bifune in due tronchi con movimento a va e vieni in servizio pubblico per il trasporto di persone "Stresa – Alpino - Mottarone".

Fanno parte integrante del presente capitolato i documenti progettuali allegati e, sulla loro base, il Concessionario deve eseguire la progettazione, esecutiva e di dettaglio, di tutto quanto richiesto nella presente specifica tecnica ed esposto nel contratto.

Di seguito si considerano i due tronchi come impianti distinti; le caratteristiche indicate valgono per entrambi, salvo diversa e specifica indicazione.

Detta funivia in data 15 maggio 2014, prot. 01056, ha ottenuto dall'USTIF la proroga di sei mesi scadente al 30 ottobre 2014 per le opere di revisione generale quarantennale.

Allo stato attuale e sino al 30 ottobre 2014, l'impianto funiviario è gestito in concessione alla Ditta Funivie del Mottarone S.p.A..

Denominazione dell'impianto (tutta la documentazione dovrà riportare la seguente dicitura):

per il 1° tronco

Regione Piemonte – Provincia del Verbano Cusio Ossola - Comune di Stresa

Funivia bifune a va e vieni

AB 19 "STRESA – ALPINO"

(205 - 803)

per il 2° tronco

Regione Piemonte – Provincia del Verbano Cusio Ossola - Comune di Stresa

Funivia bifune a va e vieni

AB 20 "ALPINO - MOTTARONE"

(803- 1355)

Art. 1. Oggetto della concessione

1. Il presente Capitolato è riferito all'affidamento in concessione mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 143 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., avente ad oggetto:

- a) la progettazione esecutiva degli interventi di revisione generale 40° anno, da redigersi a cura del concessionario nel rispetto del progetto definitivo approvato con DPCDA di S.C.R. – Piemonte S.p.A. n.9 del 31.01.2012 e delle prescrizioni ivi indicate. Il progetto esecutivo sarà approvato dalla Stazione Appaltante e dalla Comunità Montana territorialmente competente prima dell'inizio dei lavori, previo rilascio del nulla osta tecnico da parte dell'USTIF.
- b) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la revisione generale 40° anno, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato d'oneri, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato secondo le indicazioni della lett. a) precedente.
- c) la gestione economica e funzionale dell'impianto funiviario "Stresa – Alpino - Mottarone" per trasporto pubblico di persone, secondo le indicazioni/prestazioni minime indicate nel Disciplinare di gestione della concessione;
- d) il subentro al Comune di Stresa nel ruolo di concedente nei contratti di locazione (Allegato A) degli immobili a destinazione commerciale (bar – ristorante Idrovolante sito presso la stazione di partenza "Stresa", locale BI.CI.CO' presso la stazione intermedia "Alpino") sino all'anno 2020; a partire dall'anno 2021, il concessionario potrà gestire economicamente e funzionalmente i suddetti immobili o potrà decidere di rinnovare i contratti con gli attuali locatori (il Piano economico e finanziario di massima – Allegato H prudentemente stima in misura pari a zero gli utili derivanti da gestione diretta a partire dall'anno 2021);
- e) il servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni pubblici siti presso la stazione di partenza della funivia;
- f) Il concessionario potrà inoltre, già dalla stipula del contratto di concessione, gestire economicamente e funzionalmente il locale bar – attualmente non in uso – sito presso la stazione di arrivo "Mottarone", il quale necessita di essere rinnovato ed adeguato alla normativa vigente. In particolare viene allegata al presente (allegato B) una relazione fotografica che attesta lo stato dell'arte di detto bar (il Piano economico e finanziario di massima – Allegato H prudentemente stima in misura pari a zero gli utili derivanti da gestione diretta del bar di monte).
- g) le manutenzioni ordinaria e straordinaria, gli adeguamenti tecnici necessari per il prosieguo della gestione e gli adeguamenti programmati o straordinari dell'impianto funiviario ed opere annesse [soprattutto in considerazione delle recenti modifiche normative che hanno cancellato il concetto di "vita tecnica" per gli impianti a fune (D.L. 133/2014 convertito in L. n. 164/2014 dell'11/11/2014 – art. 31 bis) e del relativo prossimo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che indicherà i criteri di verifica cui andranno sottoposti gli impianti a fune per rimanere in servizio], degli spazi a destinazione commerciale elencati al punto d) e dei bagni pubblici indicati al punto e);
- h) ogni adempimento necessario per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per l'esecuzione degli interventi, la gestione dell'impianto funiviario e la gestione degli spazi a destinazione commerciale elencati al punto d);
- i) la consegna al Comune di Stresa, al termine della Concessione, di tutte le opere, infrastrutture ed attrezzature oggetto di Concessione e di tutto quanto connesso con la gestione della stazione funiviaria dei succitati spazi a destinazione commerciale messi a disposizione del Concessionario da parte dell'Amministrazione Concedente (lettere c, d), senza corrispettivo alcuno ed in regolari condizioni di manutenzione e di funzionamento, fatto salvo il livello di obsolescenza e di usura da normale utilizzo. Tutti gli interventi migliorativi ed aggiuntivi agli impianti ed alle strutture e beni in concessione saranno acquisiti al patrimonio del Comune di Stresa ed il

Concessionario, alla fine del periodo di concessione, non potrà pretendere nessun tipo di ristoro economico, rimborsi o altro per gli interventi realizzati sui beni dati in concessione.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
6263607C00	F67J11001640002

Art. 2. Descrizione degli interventi di revisione 40° anno, progettazione esecutiva e cronoprogramma

1. Oggetto degli interventi di revisione generale 40° anno è l'impianto funiviario denominato (tutta la documentazione dovrà riportare la seguente dicitura):

per il 1° tronco

Regione Piemonte – Provincia del Verbano Cusio Ossola - Comune di Stresa

Funivia bifune a va e vieni

AB 19 "STRESA – ALPINO"

(205 - 803)

per il 2° tronco

Regione Piemonte – Provincia del Verbano Cusio Ossola - Comune di Stresa

Funivia bifune a va e vieni

AB 20 "ALPINO - MOTTARONE"

(803- 1355)

Descrizione sommaria degli interventi di revisione generale 40° anno:

Il complesso, delle attività e/o lavorazioni di cui prima, risulta dal seguente sommario:

- prestazioni tecnico – ingegneristiche
- smontaggio, trasporto e smaltimento delle apparecchiature in sostituzione
- costruzione e/o fornitura di parti elettromeccaniche
- trasporti in loco ed a picchetto
- montaggio delle varie parti dell'impianto
- approntamento al primo avviamento
- approntamento all'esercizio pubblico

Le suddette forniture e prestazioni saranno condotte nell'ambito di una concessione di lavori pubblici, caratterizzata dalla realizzazione e dalla consegna alla Stazione Appaltante (SA) di un complesso completamente ultimato e funzionante a regola d'arte, comprensivo cioè non solo della costruzione e fornitura delle varie parti, ma anche del loro trasporto, montaggio, prove e collaudi, approntamento al primo avviamento ed all'esercizio pubblico e comprensivo anche di tutte le forniture accessorie e di tutte le prestazioni professionali, tecniche ed operative, che saranno illustrate nel seguito, necessarie a superare positivamente il collaudo funiviario - funzionale dell'impianto, nonché la visita di ricognizione ed il collaudo definitivo di cui al DPR 753/80.

I predetti interventi di revisione generale 40° anno dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali del progetto esecutivo approvato, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla

osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione degli interventi di revisione generale 40° anno e la messa in servizio dell'impianto funiviario.

2. Progettazione esecutiva

Il progetto definitivo posto a base di gara, così come redatto, verificato, validato ed approvato da SCR, costituisce elemento contrattuale vincolante per la successiva progettazione esecutiva, nonché per l'esecuzione dei lavori.

La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte ed il concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto di controllo/verifica di cui all'art. 112 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. già selezionato da SCR, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì eventualmente sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara, salvo la proposta progettuale e le migliorie proposte in sede di offerta ed autorizzate dalla Stazione Appaltante e salvo quanto previsto al successivo art. 14 – variazioni dei lavori.

4. Cronoprogramma

Come meglio specificato nel disciplinare di gara, in sede di offerta i partecipanti dovranno presentare la proposta di cronoprogramma, la quale sarà oggetto di valutazione, relativa alle fasi di progettazione esecutiva, ottenimento dei nulla osta/pareri/permessi necessari, realizzazione degli interventi di revisione 40° anno nel seguito descritte.

Il concessionario sarà tenuto ad osservare il cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo sia imputabile a forza maggiore, fatto della stazione appaltante o fatto dell'amministrazione concedente.

La progettazione esecutiva degli interventi di revisione generale 40° anno dovrà essere completata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto ed entro i successivi 15 giorni – ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. - dovranno essere avviate le procedure per l'acquisizione dei relativi pareri. In particolare, il concessionario dovrà far pervenire quattro copie cartacee del progetto esecutivo all'USTIF competente e altri uffici competenti al rilascio dei pareri/nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di revisione. Resta a totale cura e spese del concessionario l'acquisizione delle necessarie e prescritte approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta degli organi competenti o di altri enti.

Il termine massimo di durata dei lavori è stabilito in n. 100 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Il tempo massimo per l'avvio della gestione del servizio di trasporto pubblico di persone mediante l'impianto funiviario revisionato è di giorni n. 15 dal rilascio dei nulla osta previsti dalla normativa di settore e del certificato di collaudo provvisorio, fatto salvo i disposti di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Art. 3 Oggetto della gestione

1. Il concessionario assumerà la gestione del servizio di trasporto pubblico di persone mediante impianto a fune Stresa – Alpino – Mottarone, a seguito della revisione 40° anno dell'impianto funiviario realizzata a cura dello stesso concessionario, come descritta all'art. 2 del presente Capitolato. L'avvio della gestione avverrà

immediatamente a seguito del completamento della revisione 40° anno e del collaudo degli interventi, come meglio indicato all'art. 2, c.4, ultimo periodo.

2. L'esercizio in concessione dell'impianto a fune è soggetto all'imposizione da parte del Comune di Stresa, in qualità di Amministrazione Concedente, degli obblighi di servizio di cui al Disciplinare di gestione della concessione.
3. Per tutta la durata della Concessione di cui al successivo art. 4, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente alcuni spazi a destinazione commerciale, ancorché per questi non sia previsto alcun intervento di riqualificazione nel presente appalto, messi a disposizione dal Comune di Stresa in qualità di Amministrazione concedente nel periodo della durata della Concessione (fino all'anno 2028) ed attualmente nella disponibilità dello stesso Ente. In particolare, per quanto riguarda il bar – ristorante Idrovolante (sito presso la stazione funiviaria di partenza in località Carciano a Stresa) e l'affitto bici Bl.CI.CO', il concessionario dovrà provvedere alla volturazione dei contratti attualmente intestati al Comune di Stresa. Una volta subentrato al Comune di Stresa quale condente negli attuali contratti di locazione, il concessionario incasserà i relativi canoni annui, come meglio descritto al successivo art. 5, c. 7. I suddetti contratti di locazione sono stati recentemente rinnovati dal Comune per altri sei anni (fino al 30/11/2020). Il concessionario potrà inoltre gestire economicamente e funzionalmente il locale bar, sito presso la stazione di monte della funivia e facente parte dello stesso immobile, attualmente non in uso. Tutti i suddetti locali potranno essere gestiti funzionalmente ed economicamente dal concessionario, **previa la sussistenza di tutti i requisiti di legge necessari per il loro immediato utilizzo finalizzato al pubblico esercizio e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni all'esercizio da parte del Comune di Stresa e dei Soggetti competenti**. In caso di insussistenza dei suddetti requisiti di legge, nel caso in cui il Concessionario voglia gestire e sfruttare economicamente i suddetti locali, sarà onere dello stesso concessionario il soddisfacimento nel tempo dei suddetti requisiti di legge e sarà a totale cura e spese del concessionario l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Al termine della concessione, il concessionario dovrà provvedere - a proprie cura e spese – alla volturazione di eventuali contratti inerenti il bar-ristorante, l'affitto bici o il bar presso la stazione di monte a favore dell'amministrazione concedente (il Piano economico e finanziario di massima – Allegato H prudentemente stima in misura pari a zero gli utili derivanti da gestione diretta a partire dall'anno 2021).
4. Per tutta la durata della Concessione di cui al successivo art. 4, il concessionario dovrà custodire, gestire e mantenere puliti i bagni pubblici siti presso la stazione di partenza della funivia a Stresa.

Art. 4. Durata della Concessione

1. La durata della concessione decorre dalla stipula del contratto di concessione e termina nell'anno 2028.
2. Decorso il termine di durata della concessione, gli impianti e le opere che ne costituiscono oggetto, nonché gli immobili (spazi a destinazione commerciale) di cui all'art. 3, c. 3, ritorneranno nella materiale disponibilità del Comune di Stresa, senza alcun costo per l'Ente.

Art. 5. Importo della Concessione e "Prezzo" riconosciuto al Concessionario

1. Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica dell'impianto funiviario nonché degli immobili di cui all'art. 1, comma 1, lettera d).
2. L'importo dei lavori di revisione generale 40° anno, come risultante dal progetto definitivo a base di gara, risulta essere pari a € 3.301.029,00 oltre € 24.120,00 di oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA 10%. Parte dell'importo dei lavori, gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, nonché gli oneri per la progettazione esecutiva, sono a carico del concessionario.
3. L'opera sarà realizzata mediante concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell'art. 143 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Come controprestazione ed al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, verrà riconosciuta al Concessionario, secondo le modalità descritte all'interno di questo Capitolato, una somma di denaro, nel seguito denominata "**Prezzo**", il cui importo

sarà determinato in esito alla gara, ma che non potrà comunque essere complessivamente superiore a € **1.570.000,00 (ogni onere incluso)**.

4. Il Comune di Stresa, in qualità di Amministrazione concedente nel periodo della durata della Concessione di cui al precedente art. 4 ed a fronte della corretta esecuzione del contratto di concessione da parte del Concessionario (vedasi il Disciplinare di gestione della concessione), erogherà annualmente al Concessionario una somma pari ad € **143.080,00**, a partire dall'anno 2016 e sino al 2027, ed una somma pari a € **143.040,00** per l'anno 2028, per un ammontare massimo di n. 13 rate: n. 12 x € 143.080,00 + n. 1 x € 143.040,00 = € 1.860.000,00. Le modalità di erogazione del contributo sono meglio specificate nel capitolato prestazione della concessione.
5. Il concessionario dovrà corrispondere annualmente e comunque entro il 31 ottobre all'Amministrazione concedente, ovvero al Comune di Stresa, una somma pari ad € **6.000,00 oltre IVA**, quale corrispettivo per l'attività di vigilanza e controllo sulle prestazioni minime richieste al concessionario per quanto attiene il servizio pubblico di trasporto dell'impianto funiviario, meglio descritte nel Disciplinare di gestione della concessione.
6. Il concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese, entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto funiviario, alla volturazione dei contratti del bar – ristorante Idrovolante e dell'affitto bici BI-CI-Cò, attualmente intestati al Comune di Stresa. A partire dalla data di messa in servizio dell'impianto funiviario e della volturazione dei contratti, i relativi canoni saranno incassati dal concessionario. I contratti di locazione, recentemente rinnovati dal Comune per altri sei anni (fino al 2020), prevedono canoni annui di **Euro 29.463,46** (contratto locazione bar – ristorante Idrovolante) e di **Euro 1.251,14** (contratto di locazione BI.CI.CO') e così per complessivi annui € **30.714,60**, fatti salvi gli adeguamenti annuali. A partire dall'anno 2021, il concessionario potrà gestire funzionalmente ed economicamente i suddetti locali commerciali, messi a disposizione dal Comune di Stresa in qualità di amministrazione concedente, **previa la sussistenza di tutti i requisiti di legge necessari per il loro immediato utilizzo finalizzato al pubblico esercizio e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni all'esercizio da parte del Comune di Stresa e dei Soggetti competenti**. In caso di insussistenza dei suddetti requisiti di legge, nel caso in cui il concessionario voglia gestire e sfruttare economicamente i suddetti locali, sarà onere dello stesso concessionario il soddisfacimento nel tempo dei suddetti requisiti di legge e sarà a totale cura e spese del concessionario l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni (il Piano economico e finanziario di massima – Allegato H prudentemente stima in misura pari a zero gli utili derivanti da gestione diretta a partire dall'anno 2021).
7. i dati sopraindicati sono riportati nel Piano economico finanziario di massima con relativa relazione di accompagnamento (Allegato H) elaborato dalla stazione appaltante dal quale si evince la redditività dell'investimento di concessione.
8. per l'effettuazione del servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni siti presso la stazione di partenza della funivia a Stresa, il concessionario potrà applicare al pubblico la tariffa massima di € 0,30.

Art. 6. Categoria dell'impianto e categorie dei lavori

Categoria dell'impianto: trattasi di una funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e più precisamente, come definito al comma 1 – art. 1 – D.M. n. 400 del 04/08/1998, di due funivie bifuni con movimento a va e vieni, con due vie di corsa.

Categoria dei lavori: ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e in conformità all'Allegato A al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente "OS31 – Impianti per la mobilità sospesa" per un importo pari a € 3.301.029,00.

Art. 7. Direttore dei lavori e pagamento dei lavori

Il Concessionario è tenuto alla nomina di un direttore dei lavori che abbia la responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche meccaniche.

In particolare, come disciplinato dall'art. 148 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

Al direttore dei lavori nominato dal concessionario fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.

1. Il Prezzo di cui all'art. 5, c. 3 - come risultante dal ribasso offerto in sede di gara - sarà erogato in base alla redazione di appositi SAL (Stato Avanzamento Lavori) predisposti dal direttore dei lavori nominato dal concessionario ed approvati dal responsabile del procedimento di SCR, secondo le seguenti modalità:

- Il 10% del Prezzo - come risultante dal ribasso offerto - al raggiungimento del 10% dei lavori (importo lavori € 3.301.029,00 oltre IVA 10%);
- Il 20% del Prezzo - come risultante dal ribasso offerto - al raggiungimento del 30% dei lavori (importo lavori € 3.301.029,00 oltre IVA 10%);
- Il 20% del Prezzo - come risultante dal ribasso offerto - al raggiungimento del 60% dei lavori (importo lavori € 3.301.029,00 oltre IVA 10%);
- Il 40% del Prezzo - come risultante dal ribasso offerto - al raggiungimento del 90% dei lavori (importo lavori € 3.301.029,00 oltre IVA 10%);
- Il restante 10 % del Prezzo - come risultante dal ribasso offerto - a saldo dopo la messa in servizio dell'impianto funiviario.

2. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente punto 1:

- a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) entro 30 gg dalla data di chiusura del SAL, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento della quota parte del Prezzo, come previsto ai precedenti comma 1 e 2, entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC del concessionario, del DURC degli eventuali dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo, all'ottemperanza alle prescrizioni previste in materia di tracciabilità dei pagamenti.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'esecutore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
6. In caso di mancato trasferimento della seconda rata del contributo previsto dalla Convenzione allegata tra Comune di Stresa ed SCR (€ 525.000,00 della Regione) entro i termini previsti, S.C.R. non procederà all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara ed alla sottoscrizione del contratto di concessione.
7. Su eventuali ritardi nell'emissione dei mandati di pagamento degli importi di cui sopra, qualora non dipendano da cause imputabili alla Stazione Appaltante, ma siano conseguenza dei tempi di erogazione da parte della Regione Piemonte e del Comune di Stresa, dei rispettivi contributi accordati ad SCR attraverso la succitata Convenzione, non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo, se non a decorrere dalla data in cui SCR abbia ricevuto l'accredito di tali contributi.

Art. 8. Termine per lo svolgimento della progettazione esecutiva

1. Il concessionario inizierà l'attività di redazione della progettazione esecutiva dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento.
2. Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante nel termine indicato nell'offerta, fermo restando che detto termine non potrà essere comunque superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione scritta di cui al comma 1.
3. Il concessionario, entro i successivi 15 giorni – ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. - dovrà avviare le procedure per l'acquisizione dei relativi pareri. In particolare, il concessionario dovrà far pervenire quattro copie cartacee del progetto esecutivo all'USTIF competente e altri uffici competenti al rilascio dei pareri/nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di revisione.
4. Resta a totale cura e spese del concessionario l'acquisizione delle necessarie e prescritte approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta degli organi competenti o di altri enti e, pertanto, resta inteso che il concessionario dovrà adeguare il progetto esecutivo secondo le eventuali prescrizioni ricevute dagli enti competenti.
5. Preso atto di quanto sopra. il progetto esecutivo dovrà quindi essere consegnato ad S.C.R. in n. 4 (quattro) copie cartacee e due copie informatiche.
6. Fermo restando l'impegno della Stazione Appaltante e dell'Amministrazione Concedente ad adottare gli atti di propria competenza e a fornire ogni collaborazione che risultasse necessaria, sarà onere del concessionario provvedere all'ottenimento di ogni atto autorizzatorio, di abilitazione o nulla osta necessario per la realizzazione degli interventi e per la gestione dei servizi di cui al presente capitolato.
7. Il concessionario sarà altresì obbligato ad apportare al progetto esecutivo tutte le modifiche necessarie atte all'ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta, senza che ciò comporti alcun onere a carico di S.C.R. o del Comune di Stresa.

Art. 9. Termini per l'ultimazione dei lavori e per l'avvio della gestione del servizio di trasporto pubblico

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è quello risultante dall'offerta in sede di gara; il tempo massimo è fissato in giorni 100 (cento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. Il tempo massimo per l'avvio della gestione del servizio di trasporto pubblico di persone mediante l'impianto funiviario revisionato è di giorni n. 15 dal rilascio dei nulla osta previsti dalla normativa di settore e del certificato di collaudo provvisorio, fatto salvo i disposti di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Art. 10. Lavori a corpo, consegna e inizio dei lavori

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato d'oneri e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, e previa convocazione del concessionario.
4. E' facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti. Il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
5. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 29 del presente capitolato prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Art. 11. Proroghe

1. Se il concessionario, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art. 9 del presente capitolato, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori.
2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto di SCR.

Art. 12. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. In caso di forza maggiore e circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta al concessionario per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura del direttore dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dal concessionario, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Art. 13. Penali in caso di ritardo

1. Il concessionario è tenuto a rispettare le tempistiche presentate in sede di gara relativamente a progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la redazione del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, salvo i casi in cui il ritardo sia imputabile a fatto della stazione appaltante o fatto dell'amministrazione concedente.
3. Ai sensi del medesimo articolo di cui al comma 2, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale, salvo i casi in cui il ritardo sia imputabile a forza maggiore, fatto della stazione appaltante o fatto dell'amministrazione concedente.
3. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la procedura in materia di risoluzione del contratto.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 14. Variazione dei lavori

1. Sono ammesse varianti al progetto approvato e posto a base di gara, sempre nel rispetto delle specifiche progettuali di massima e della normativa vigente e qualora autorizzate dalla Stazione Appaltante.

2. Nel caso in cui le varianti siano proposte dal concessionario e comportino oneri aggiuntivi (compresi oneri di progettazione), questi saranno a totale carico del concessionario medesimo: le perizie di variante saranno comunque sottoposte all'approvazione della Stazione appaltante ed eventuali variazioni quantitative e/o qualitative non hanno alcuna influenza né sul prezzo di cui all'5, c. 3, che resta fisso ed invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base di gara.
3. Il concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali, quali introduzione di modifiche di dettaglio e/o innovazioni migliorative, che non determinino un'alterazione sostanziale del progetto definitivo a base di gara e che non comportino un aumento dei costi previsti per la realizzazione dei lavori e della relativa tempistica.
4. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva che il concessionario si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori ed al RUP prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
6. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei piani operativi di sicurezza.
8. Le varianti di cui alle lettere b), c), e d) di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del Procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge n. 90 del 2014.

Art. 15. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 16. Obblighi del Concessionario

1. L'affidamento in concessione oggetto della procedura di gara prevede i seguenti obblighi a carico del concessionario:
 - a) progettazione esecutiva degli interventi di revisione generale 40° anno, corredata da tutti gli elaborati richiesti dalla normativa vigente, che sarà soggetto ad approvazione della Stazione Appaltante e della Comunità Montana territorialmente competente (ai sensi del D.P.G.R. 29/11/2004 n. 13/R e previo rilascio del nulla osta tecnico dell'USTIF);
 - b) la direzione dei lavori. Il Concessionario dovrà affidare la direzione lavori ad un tecnico abilitato o ad una commissione composta da più professionisti, con oneri a proprio carico;

- c) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per l'esecuzione delle opere, qualora non siano state acquisite dalla Stazione Appaltante e dall'Amministrazione Concedente;
- d) la realizzazione degli interventi progettati, inclusi gli oneri di sicurezza previsti dai piani di sicurezza approvati;
- e) la gestione funzionale ed economica dell'impianto di trasporto pubblico di persone a fune "Stresa – Alpino - Mottarone" revisionato, per la durata di cui al precedente art. 4 e secondo i termini stabiliti dall'art. 3 e dal Disciplinare di gestione della concessione;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere oggetto di Concessione per tutta la durata della Concessione, oltre alle revisioni periodiche e manutenzioni programmate (oneri compresi) da effettuarsi sull'impianto funiviario ai sensi di legge, anche in considerazione delle recenti modifiche normative che hanno cancellato il concetto di "vita tecnica" per gli impianti a fune (D.L. 133/2014 convertito in L. n. 164/2014 dell'11/11/2014 – art. 31 bis) e del relativo prossimo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che indicherà i criteri di verifica cui andranno sottoposti gli impianti a fune per rimanere in servizio;
- g) il servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni pubblici siti presso la stazione di partenza della funivia a Stresa. In particolare, il concessionario dovrà provvedere all'igiene costante dei locali e degli elementi igienici in esso contenuto, secondo le ulteriori indicazioni riportate nel Disciplinare di gestione della concessione.
- h) la consegna al Comune di Stresa, al termine della Concessione, di tutte le opere, immobili, infrastrutture ed attrezzature oggetto di Concessione e di tutto quanto connesso con la gestione della stazione funiviaria messo a disposizione del Concessionario da parte dell'Amministrazione Concedente, senza corrispettivo alcuno ed in regolari condizioni di manutenzione e di funzionamento, fatto salvo il livello di obsolescenza e di usura da normale utilizzo. Tutti gli interventi migliorativi ed aggiuntivi agli impianti ed alle strutture e beni in concessione saranno acquisiti al patrimonio del Comune di Stresa ed il Concessionario, alla fine del periodo di concessione, non potrà pretendere nessun tipo di ristoro economico, rimborsi o altro per gli interventi realizzati sui beni dati in concessione;
- i) in particolare, la consegna al Comune di Stresa, al termine della Concessione, del locale bar-ristorante "L'Idrovolante", comprensivo di tutte le attrezzature ed impianti di proprietà del Comune, almeno nel medesimo stato, salvo quanto specificato al precedente punto h). A tal fine è allegata alla presente un'apposita relazione fotografica (allegato E).
- j) il mantenimento dell'attuale destinazione d'uso dei locali (bar –ristorante e affitto bici BI-CI-CO'), salvo diverso e preventivo accordo con l'amministrazione concedente;
- k) al termine della concessione, il Concessionario dovrà provvedere - a proprie cura e spese - alla volturazione di eventuali contratti di locazione ancora in essere relativi al bar-ristorante e/o dell'affitto bici BI-CI-CO' a favore dell'amministrazione concedente;
- l) Il concessionario si impegna a fornire all'amministrazione concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste e a informarla, non appena ne venga a conoscenza, in relazione a:
- Ogni evento o circostanza che possa apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a 15 gg rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
 - Ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi di cui al Disciplinare di gestione della concessione, con indicazione della relativa causa e delle misure

che il concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;

- Ogni evento o circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione, sulla progettazione ovvero sulla capacità del concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente capitolato e successivo contratto di concessione.

m) l'assunzione dei costi e degli oneri relativi alle operazioni di collaudo, anche in corso d'opera, per l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, fornendo tutta l'assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione ed il personale occorrenti. Sono esclusi i compensi spettanti ai componenti della commissione di collaudo, a carico di SCR.

Art. 17. Interpretazione del contratto e del capitolato d'oneri

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato d'oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 1362 e ss. Del codice civile, ai fini dell'interpretazione del presente Capitolato, valgono i criteri di seguito riportati:
 - a) l'uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto;
 - b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati;
 - c) qualsiasi riferimento al contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati;
 - d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.

Art. 18. Conoscenza delle condizioni d'appalto

1. Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta il concessionario conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:
 - a. aver esaminato il presente Capitolato d'oneri;
 - b. aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto definitivo posto a base di gara, che fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto, ritenendoli esaurienti e tali da consentire una ponderata formulazione della propria offerta;
 - c. aver preso conoscenza delle opere oggetto dell'intervento;

- d. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della quota altimetrica a cui si opera nonché ambientali che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- e. aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento;
- f. aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- g. aver effettuato la ricognizione dei luoghi;
- i. aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
- j. avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- k. avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- l. aver preso piena ed approfondita contezza del Progetto definitivo;
- m. aver preso piena ed approfondita contezza di dover assumere la gestione dell'impianto funiviario secondo le indicazioni del presente Capitolato e, in particolare, secondo le prestazioni minime richieste in fase di esercizio, riportate nel Disciplinare di gestione della concessione.
2. Il concessionario non potrà quindi eccepire, nè in fase di progetto esecutivo nè durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.
3. Il concessionario, con la stipulazione del contratto, attesta di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla progettazione esecutiva, all'esecuzione dei lavori ed alla gestione in particolare dell'impianto funiviario, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.

Art. 19. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. la lingua ufficiale dell'appalto è l'italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua.

Art. 20. Rappresentante del concessionario e domicilio; direttore di cantiere

1. Il concessionario deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Il concessionario deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Il concessionario nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia con raccomandata a.r. alla Stazione appaltante. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa dei lavori e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che il concessionario deve consegnare in copia conforme all'originale al RUP al momento della consegna dei lavori.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o del direttore tecnico deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 21. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato d'oneri, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. Il concessionario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.

Art. 22. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. Più precisamente i valori relativi ai lavori sono da intendersi con IVA al 10%.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 23. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

Art. 24. Cauzione definitiva

1. Il concessionario è obbligato a produrre alla stazione appaltante la cauzione definitiva e le coperture assicurative previste dal Disciplinare di gara.

Art. 25. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, il concessionario deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. ;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, il concessionario deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento con le eventuali richieste di adeguamento;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo art. 29.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'esecutore, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se il concessionario è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è

individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se il concessionario è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Art. 26. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, il concessionario è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 27. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il concessionario è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, così come aggiornato in fase di progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 28. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il concessionario può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. Il concessionario ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto

delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per il concessionario.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte del concessionario, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), se l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico del concessionario, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 29. Piano operativo di sicurezza

1. Il concessionario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti il concessionario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara e aggiornato, durante la stesura del progetto esecutivo, dal CSE nominato dalla stazione appaltante ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del concessionario costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 118, c. 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il concessionario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 30. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 31. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Il concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del concessionario o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli xx, comma x, del presente Capitolato d'oneri.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere al concessionario e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro del concessionario o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, il concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Il concessionario risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del concessionario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 32. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura del concessionario la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

NOTA (1)

Fa parte del presente Capitolato d'oneri l'elaborato "Specifica tecnica allegata al Capitolato d'oneri".

Il documento "Capitolato speciale d'appalto" a cura dell'ing. Francesco Belmondo dello Studio BBE s.r.l., facente parte del progetto definitivo a base di gara, era stato redatto ai fini di un appalto di lavori.

Poiché, successivamente all'approvazione e validazione del progetto definitivo, si è reso necessario modificare la tipologia di gara da appalto di lavori a concessione di lavori, è stato redatto il presente nuovo Capitolato d'oneri, del quale costituisce parte integrante il documento redatto dall'ing. Belmondo, cui sono state barrate le parti superate o in contrasto con la nuova tipologia di gara.